



COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 25-09-2012

Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 20:30, nella solita sala dell'auditorium comunale delle ex scuderie dei Marchesi Del Carretto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ISMARRO GABRIELLA	P	ZUNINO MANUELA	A
PAVAN GIORGIO	P	LIONETTI GIANFRANCA	P
CALCATERRA MARIACARLA	P	PANIZZA ITALO	P
SATURNO STEFANO	P	DE PALO FLAVIO	P
ZUNINO MASSIMILIANO	P	MATEROSSO ALESSANDRA	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il/la Sig. ISMARRO GABRIELLA in qualità di SINDACO
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor GUERRERA LUIGI.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno;

UDITA la Udità la relazione dell'assessore Lionetti che illustra il senso politico del punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l' art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell' Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all' annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l' art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all' art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l' IMU;

Visto l' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l' art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell' imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l' art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell' imposta per l' abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l' art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell' imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l' art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell' imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l' art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell' imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l' art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante

abituale e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l' art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

APERTA LA DISCUSSIONE il consigliere Panizza anticipa la posizione contraria della minoranza sulle tariffe IMU riproponendo il contenuto dell'emendamento respinto in altra occasione. Si chiede se il maggior gettito sia necessario per coprire le perdite della manifestazione " Stars a Balestrino" recentemente tenutasi in questo comune.

L'ASSESSORE Lionetti respinge le illazioni e richiama l'attenzione dei colleghi della minoranza in relazione alla differenza di gettito diretta allo Stato oltre ai minimi tariffari imposti dalla legge;

Visto il Decreto del Ministro dell' Interno che ha posticipato al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto il " Regolamento comunale per l' applicazione dell' Imposta municipale propria" , approvato con delibera C.C. n. 16 del 25.09.2012;

Visto l' allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 25-09-2012 COMUNE DI BALESTRINO

Visto l' allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

TERMINATA LA DISCUSSIONE il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito ottenuto con votazione nei modi e forme di legge: voti favorevoli unanimi salvo tre contrari (Panizza, Materossi De Palo)

DELIBERA

1. di approvare per l' annualità 2012 le aliquote da applicare all' Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:



<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,10 %
Aliquota seconde case	0,90 %
Aliquota base	0,90%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' immobile non risulti locato	0,40 %

2. di stabilire, per l' annualità 2012, l'elevazione ad € 200,00 dell'importo della detrazione prevista dall' art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l' abitazione principale e le relative pertinenze;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 25-09-2012 COMUNE DI BALESTRINO

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall' art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata UNANIME votazione,


DELIBERA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-09-2012




Il Responsabile del servizio
ODDONE GIOVANNI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 25-09-2012 COMUNE DI BALESTRINO

Data: 19-09-2012



Il Responsabile del servizio
ODDONE GIOVANNI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ISMARRO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUERRERA LUIGI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno *09.11.2012* e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi..

Li, *09.11.2012*



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MATTOSCO GIANNA

Gianna Mattosco

ESECUTIVITA'

Dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.

Li, 25-09-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
GUERRERA LUIGI

Luigi Guerrera